

# Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia

Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,  
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione numero 50

#### Oggetto: criteri generali per la regolamentazione organizzativa dell'Organismo Indipendente di Valutazione

L'anno **duemiladieci** il giorno **martedì ventitre** del mese di **novembre**, alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze, si riunisce l'organo consiliare. Sono presenti:

	Presente	Assente
<b>Comincioli Ermanno</b>	1	
Barezzani Carlo	1	
Battaglia Marco		1
Belli Bortolo	1	
Braga Angelo	1	
Cocca Franco	1	
Dusi Caterina	1	
Maccarinelli Mariacristina	1	
Taiola Costanzo	1	
Tellaroli Ignazia	1	
Torchiani Eugenio	1	
Zanardi Michele		1
Gereloni Ignazio	1	
Lombardi Ivana	1	
Pavoni Luca	1	
Ravera Gianpaolo	1	
Vivenzi Fabio	1	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

## **Oggetto: criteri generali per la regolamentazione organizzativa dell'Organismo Indipendente di Valutazione**

Richiesto dal Sindaco, espone brevemente il Segretario comunale le ragioni tecniche della proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **richiamati:**

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (di seguito **TUEL**);
- l'articolo 48, comma 3, del TUEL che attribuisce all'esecutivo "*l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*" nel rispetto dei **criteri generali** stabiliti dal consiglio comunale;

#### **richiamati inoltre:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i. recante le "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 di "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" (cd. **Riforma Brunetta**) con particolare riferimento alle norme del Titolo II elencate dall'articolo 16 dello stesso decreto ed applicabili agli enti locali;
- le deliberazioni numero 4/2010 del 16 febbraio 2010 e numero 107/2010 del 29 settembre 2010 della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (**CIVIT**);

#### **premesso che:**

- per effetto del richiamo operato dall'articolo 16 della Riforma Brunetta, gli enti locali debbono avviare il **ciclo di gestione della performance** secondo l'articolo 4 dello stesso decreto 150/2009:
- Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
  - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della Riforma Brunetta, gli enti locali debbono **adeguare i propri regolamenti** alle disposizioni dettate dal decreto legislativo numero 150/2009 entro il 31 dicembre 2010; in caso di inadempienza le “*sanzioni*” sono due:

- a) l'applicazione della Riforma Brunetta in ogni sua parte all'ente locale inadempiente;

- b) l'impossibilità di erogare premi ai dipendenti qualora non si sia provveduto ad istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto 150/2009 (sul divieto di erogare i premi si vedano: Rambaudi “*Enti la valutazione può attendere*”, *Italia Oggi* del 30 aprile 2010 pagina 25; Marchegiani e Mancini “*L'organismo indipendente di valutazione della performance degli enti locali*”, *Azienditalia il Personale* 8-9/2010 pagina 414);

**premesse** che:

- per quanto concerne il **ciclo di gestione della performance**, come dimostrato dalla dottrina maggioritaria, “*gli enti locali sono stati per tanti anni all'avanguardia e anticipatori della riforma (Brunetta) di cui oggi tanto si discute*” (così Giancarlo Verde “*Misurazione e valutazione della performance nel TUEL*”, *Azienditalia* numero 8/2010, pagina 598; anche Gianluca Bertagna “*Piano delle performance già attivo in molti comuni*”, da *Il Sole 24 Ore* di lunedì 8 marzo 2010, numero 66, pagina 13);

- infatti, l'articolato sistema di pianificazione delle attività, programmazione, gestione e controllo dei risultati disciplinato dal TUEL – ma in precedenza già previsto sin dal 1995 dal decreto legislativo numero 77 – ha anticipato di alcuni lustri taluni tratti della riforma;

- il TUEL prevede che la pianificazione dell'attività amministrativa locale sia svolta per l'intero mandato elettorale attraverso il Piano Generale di Sviluppo dell'ente (articolo 165 comma 7 del TUEL), quindi che sia sviluppata su base triennale con il Bilancio Pluriennale e, soprattutto, mediante la Relazione Previsionale e Programmatica - RPP (articoli 170 e 171 del TUEL), grazie alla quale l'ente definisce obiettivi strategici e alloca le risorse – sia finanziarie e che umane e strumentali – per il conseguimento degli obiettivi stessi;

- attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), obbligatorio per i soli enti di popolazione superiore a 15.000 abitanti, quindi con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (articolo 197, comma 2 lettera a) del TUEL), gli obiettivi strategici vengono specificati in obiettivi di breve termine di natura operativa da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario;

- l'analisi della gestione durante l'esercizio è prevista dall'articolo 193 del TUEL che impone la verifica dello “*stato di attuazione dei programmi*” – già definiti con la RPP – e l'adozione di interventi correttivi volti a preservare gli equilibri del sistema di bilancio;

- un ulteriore attività di monitoraggio è prevista dall'articolo 197, comma 2, lettera b) del TUEL che, in tema di “*modalità del controllo di gestione*”, dispone la “*rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi*”, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti;

- misurazione e valutazione della performance si attuano attraverso gli strumenti del controllo della gestione, di cui agli articoli 196 – 198-*bis* del TUEL, avvalendosi dei *parametri gestionali con*

andamento triennale e di *riscontro della situazione di deficitarietà strutturale* (articolo 228 comma 5 TUEL);

- approvati con il DPR 194/1996, i parametri gestionali su base triennale sono veri e propri indicatori dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa locale;
- tali indicatori sono allegati al conto del bilancio ed al relativo certificato;
- l'articolo 197 comma 2 lettera c) del TUEL prevede che al termine del processo di controllo della gestione si svolga l'attività di valutazione dei dati raccolti "*in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa*";
- quindi, i dati e le indicazioni sviluppate dal controllo di gestione sono comunicati agli amministratori ed alla Corte dei conti;
- la relazione dell'organo esecutivo (ex articolo 231 del TUEL), da allegare proprio al rendiconto della gestione, consente di chiudere il ciclo della performance illustrando i risultati conseguiti all'organo consiliare;

**premesse** inoltre che:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della riforma, è necessario **adeguare i regolamenti** alle disposizioni dettate dal decreto legislativo numero 150/2009 entro il 31 dicembre 2010, ed istituire **l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** al fine di evitare le "*sanzioni*" di cui si è detto;
- a tale scopo rivestono particolare importanza le deliberazioni della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*:
  - ⇒ numero 4/2010 del 16 febbraio 2010 di "*definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione*";
  - ⇒ numero 107/2010 del 29 settembre 2010 che consente "*la nomina della stessa persona a componente di più OIV presso enti di ridotte dimensioni e con problematiche affini*";
  - ⇒ nonché, la risposta data dalla CIVIT ad uno specifico quesito del comune di Pastrengo (VR) dalla quale risulta che: 1) la valutazione del Segretario comunale deve essere svolta dal Sindaco secondo i criteri deliberati dalla giunta e *su proposta dell'OIV*; 2) (*di conseguenza*) il Segretario comunale non può far parte dell'OIV;
- si precisa che dette deliberazioni sono da considerarsi alla stregua di **atti di indirizzo** per gli enti locali, visto che gli articoli 13 (CIVIT) e 14 (OIV) non sono elencati dall'articolo 16 del decreto 150/2009 tra le norme applicabili direttamente o indirettamente agli enti locali;
- di conseguenza, se le disposizioni che disciplinano la CIVIT non sono enumerate nemmeno tra le norme di principio per l'ente locale, le deliberazioni attuali della Commissione possono considerarsi quali *importanti contributi* per veicolare la corretta attuazione del ciclo della performance negli enti locali, ma non quali prescrizioni assolutamente vincolanti;
- l'articolo 13 comma 2 del decreto numero 150/2009, dispone che "*mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI, l'UPI e la CIVIT, sono definiti i protocolli di collaborazione*" per la realizzazione delle attività principali di CIVIT;

- il 16 settembre 2010 ANCI e CIVIT hanno sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa al fine di “fornire ai comuni un supporto unitario e coordinato” attraverso specifici indirizzi condivisi e applicabili alle variegate realtà comunali della penisola;
- ANCI e CIVIT hanno istituito un Tavolo Tecnico permanente;
- in attesa che il suddetto Tavolo Tecnico esprima *indirizzi vincolanti per le autonomie locali*, si specifica che i requisiti richiesti dalla CIVIT per i candidati componenti dell'OIV, dettati dalla deliberazione numero 4/2010, sono talmente numerosi, vincolanti e altamente selettivi che, se non fossero adattabili alla realtà di un piccolo comune, di fatto renderebbero irrealizzabile l'OIV per l'impossibilità di individuare candidati idonei (si rammenta che secondo la CIVIT nemmeno il Segretario dell'ente non può far parte dell'OIV);

**ritenuto** pertanto di esprimere i seguenti **criteri generali**, relativi all'istituzione, all'elezione, al funzionamento dell'OIV che la giunta comunale dovrà osservare in sede di emendamento del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi:

#### **OIV - Criteri Generali per le regolamentazione**

*Dal 1° gennaio 2011 l'Organismo Indipendente di Valutazione sostituisce il Nucleo di Valutazione, di fatto e di diritto soppresso dalla stessa data.*

L'OIV è organo collegiale formato da tre componenti di età non superiore a 50 anni con laurea specialistica (o quadriennale del previgente ordinamento), preferibilmente in economia o ingegneria, che abbiano maturato una significativa esperienza in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale dipendente, delle misurazione e valutazione di performance e risultati, ovvero che siano in possesso di una significativa esperienza giuridico-organizzativa. Sono titoli di preferenza la conoscenza della lingua inglese, di tecnologie e softwares gestionali.

(oppure)

~~L'OIV è organo monocratico formato da un componente di età non superiore a 50 anni con laurea specialistica (o quadriennale del previgente ordinamento), preferibilmente in economia o ingegneria, che abbia maturato una significativa esperienza in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione o della gestione del personale dipendente, delle misurazione e valutazione di performance e risultati, ovvero che sia in possesso di una significativa esperienza giuridico-organizzativa. Sono titoli di preferenza la conoscenza della lingua inglese, di tecnologie e softwares gestionali.~~

*I componenti dell'OIV sono eletti dall'organo consiliare a scrutinio segreto.*

*Non può far parte dell'OIV il Segretario dell'ente. Non possono far parte dell'OIV coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.*

*I costi di funzionamento dell'OIV non possono superare quelli previsti ed impegnati per il previgente Nucleo di Valutazione. [Vincolo posto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 150/2009].*

*I componenti dell'OIV percepiscono un gettone di presenza di importo non inferiore ad euro \_\_\_\_\_ e non superiore ad euro \_\_\_\_\_ lordi a seduta giornaliera.*

*Ai componenti dall'OIV sono rimborsate le spese di viaggio sostenute dal comune di residenza alla sede dell'ente. Nel caso di utilizzo di un mezzo proprio le spese di viaggio sono determinate avvalendosi dei parametri definiti dall'ACI.*

**attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL);

**dato atto** al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) e ottenuti quindici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto:

#### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare i criteri generali relativi all'istituzione, all'elezione, al funzionamento dell'OIV che la giunta comunale dovrà osservare in sede di emendamento del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi compiutamente riportati in narrativa;
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento,

con ulteriore votazione palese, ottenuti quindici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto:

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

---

Esaurita la trattazione dell'ODG, la seduta è tolta alle 21.00.